

WEBINAR FISCALE

**APPROFONDIMENTI, SCADENZE ED
OPPORTUNITA' IMMINENTI**

IL DECRETO ADEMPIMENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.LGS 8 GENNAIO 2024 N. 1

G.U. 12 GENNAIO 2024, N. 9

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

IN VIGORE DAL 13 GENNAIO 2024 E ATTUATIVO DELLA L. 111/2023

IL DECRETO ADEMPIMENTI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI SEMPLIFICATA

- PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
- DAL 2024 TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE GIÀ' IN POSSESSO DELL'AdE. SONO RESE DISPONIBILI AI CONTRIBUENTI NELLA PROPRIA AREA RISERVATA
- I DATI CONFERMATI O MODIFICATI CONFLUIRANNO AUTOMATICAMENTE IN DICHIARAZIONE
- DAL 2024 VERRA' ESTESA LA PLATEA DEI CONTRIBUENTI CHE POSSONO USARE IL MODELLO 730
- DAL 2024 LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA SARA' MESSA A DISPOSIZIONE IN VIA SPERIMENTALE ANCHE AI CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA

IL DECRETO ADEMPIMENTI

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- PERSONE FISICHE
- SOCIETA' DI PERSONE
- ASSOCIAZIONI



ENTRO IL 30 SETTEMBRE

- SOGGETTI IRES



**ULTIMO GIORNO DEL NONO MESE
SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DEL
PERIODO D'IMPOSTA**

LE NUOVE SCADENZE HANNO EFFETTO DAL 2 MAGGIO 2024

IL DECRETO ADEMPIMENTI

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

DAL 1° APRILE 2025 CAMBIA LA FINESTRA TEMPORALE PER PRESENTARE LE DICHIARAZIONI PER LE PERSONE FISICHE CHE PASSA AL

1° APRILE (e non più 1° maggio)

ED ENTRO IL

30 GIUGNO tramite ufficio postale

OPPURE

30 SETTEMBRE in via telematica (e non più 30 novembre)

STESSE SCADENZE MA SOLO IN MODALITA' TELEMATICA PER GLI ALTRI SOGGETTI

PER IL MODELLO **770**

PRESENTAZIONE DAL **1° APRILE** ED ENTRO IL **31 OTTOBRE** DI CIASCUN ANNO

IL DECRETO ADEMPIMENTI

MODIFICHE AI MODELLI DICHIARATIVI

DAL PERIODO D'IMPOSTA 2023

PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DA CIASCUN MODELLO

**DELLE INFORMAZIONI CHE NON SONO RILEVANTI
AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

**O CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUO' ACQUISIRE
TRAMITE ALTRE BANCHE DATI PROPRIE**

IL DECRETO ADEMPIMENTI

PROCEDURE E ADEMPIMENTI PIU' «SNELLI»

VIENE ELIMINATO DAL 1° GENNAIO 2024 L'OBBLIGO DI EFFETTUARE

**LA CERTIFICAZIONE UNICA PER I COMPENSI CORRISPOSTI A SOGGETTI CHE
APPLICANO IL REGIME FORFETTARIO
E IL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO**

SEMPLIFICAZIONI ANCHE PER I DEPOSITARI DELLE SCRITTURE CONTABILI

- previo avviso al proprio assistito
- potranno liberarsi dall'incarico comunicando la cessazione direttamente

IL DECRETO ADEMPIMENTI

PROCEDURE E ADEMPIMENTI PIU' «SNELLI»

DAL 1° GENNAIO 2024 PER I SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS)

LA TRASMISSIONE DEI DATI DIVENTA **SEMESTRALE**

CREDITI D'IMPOSTA

già a partire dalle dichiarazioni relative all'anno 2023

la **mancata indicazione dei crediti d'imposta** nelle dichiarazioni dei redditi, Irap ed iva, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta **non comporta la decadenza del beneficio** sempre se spettante

IL DECRETO ADEMPIMENTI

PAUSA AD AGOSTO E A DICEMBRE PER GLI INVII DEL FISCO

ISTITUITA LA SOSPENSIONE NEL MESE DI AGOSTO E DICEMBRE DEGLI INVII DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE COMUNICAZIONE RELATIVE A:

- **CONTROLLI AUTOMATIZZATI** (art. 36-bis Dpr 600/73)
- **CONTROLLI FORMALI** (art. 36-ter Dpr 600/73)
- **LIQUIDAZIONI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA** (art. 1 c.412 L. 311/2004)
- **LETTERE PER ADEMPIMENTO SPONTANEO** (art. 1 c. 634-635-636 L. 190/2014)

IL DECRETO ADEMPIMENTI

LE NOVITA' SUGLI ISA

PREVISTA UNA RIORGANIZZAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

SEMPLIFICAZIONE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

IL DECRETO ADEMPIMENTI

SEMPLIFICAZIONI NEI VERSAMENTI

VENGONO PREVISTE SEMPLIFICAZIONI ALLE REGOLE PER I VERSAMENTI RATEALI, IN PARTICOLARE:

- viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, vale quindi il **comportamento concludente**;
- il termine entro cui deve essere completato il pagamento si amplia da novembre al **16 dicembre** dello stesso anno di presentazione della dichiarazione;
- il termine di versamento rateale viene fissato al **16 di ogni mese per tutti i contribuenti** indipendentemente se si è titolari di partita iva o meno

IL DECRETO ADEMPIMENTI

SEMPLIFICAZIONI NELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

SEMPLIFICAZIONI ALLE LIQUIDAZIONI MENSILI O TRIMESTRALI IVA

- dal 2024 viene alzato da 25,82 euro a **100 euro** il limite entro il quale il versamento dell'imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo;
- stessa regola anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
- in tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al **16 dicembre** dello stesso anno;
- anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto d'imposta, vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al **16 giugno** e **16 dicembre** di ogni anno.

IMPOSTE INDIRETTE

QUANDO E COME APPLICARE LA MARCA DA BOLLO IN FATTURA

I TERMINI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE SONO FISSATI ALLE SEGUENTI SCADENZE:

- 31 MAGGIO
- 30 SETTEMBRE
- 30 NOVEMBRE
- 28 FEBBRAIO (dell'anno successivo) 29 FEBBRAIO IN CASO DI ANNO BISESTILE

SE L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE DEL 1° TRIMESTRE NON SUPERA IN TOTALE 5.000 EURO, LA STESSA POTRA' ESSERE VERSATA INSIEME ALL'IMPOSTA DOVUTA PER IL 2° TRIMESTRE (30 SETTEMBRE).

SE L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA SULLE FATTURE EMESSE NEI PRIMI 2 TRIMESTRI NON SUPERA L'IMPORTO DI 5.000 EURO, IL PAGAMENTO POTRA' ESSERE EFFETTUATO INSIEME CON L'IMPOSTA DOVUTA PER IL TERZO TRIMESTRE (30 NOVEMBRE)

IMPOSTE INDIRETTE

QUANDO E COME APPLICARE LA MARCA DA BOLLO IN FATTURA

Classificazione	Fattispecie	Norma IVA	Importi > € 77,47
Imponibili	Aliquota zero	Art. 74, c.7 e 8, Dpr 633/72	Non soggetto a bollo
Imponibili	Altre aliquote		Non soggetto a bollo
Esenti		Art. 10, Dpr 633/72	Bollo € 2,00
Non imponibili	Esportazioni e servizi internazionali	Art. 8, 8-bis e 9, Dpr 633/72	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Cessioni intra UE	Art. 41, 42 e 58, DL 331/93	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Esportatori abituali	Art. 8, lett. c), Dpr 633/72	Bollo € 2,00
Escluse per mancanza requisito territoriale	Servizi estero	Art. da 7 a 7 septies (compreso 7-ter) Dpr 633/72	Bollo € 2,00

IMPOSTE INDIRETTE

QUANDO E COME APPLICARE LA MARCA DA BOLLO IN FATTURA

Classificazione	Fattispecie	Norma IVA	Importi > € 77,47
Split payment		Art. 17-ter, Dpr 633/72	Non soggetto a bollo
Reverse charge		Art. 17 c. 5 e 6, Art. 17-ter, Dpr 633/72	Non soggetto a bollo
Reverse charge		Art. 46, DL 331/93	Non soggetto a bollo
Fuori campo iva		Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, Dpr 633/72	Bollo € 2,00
Fuori campo iva	Regime minimi		Bollo € 2,00
Fuori campo iva	Regime forfettario		Bollo € 2,00
Fuori campo iva	Compenso occasionale		Bollo € 2,00

IMPOSTE INDIRETTE

ALCUNI CHIARIMENTI NEL MONDO IVA

- a) Entra in vigore il 1° febbraio 2024 la nuova soglia per gli acquisti tax free, abbassata da 154,94 a 70 euro dalla legge di Bilancio 2024 nell'ambito di un pacchetto di misure a sostegno del turismo
- b) Dal 1° febbraio 2024 al momento dell'emissione della fattura elettronica, a seguito di ricevimento di dichiarazione d'intento da parte del cliente esportatore abituale, occorre indicare il protocollo telematico composto da 17 cifre separate da una «/» oppure da «-» e altre 6 cifre. Lo SDI scarnerà le fatture elettroniche che non riporteranno tali dati nella sezione
"ALTRI DATI GESTIONALI" - RIFERIMENTO TESTO - RIFERIMENTO DATA

IMPOSTE INDIRETTE

ALCUNI CHIARIMENTI NEL MONDO IVA

- c) IL TIPO FATTURA TD28, OLTRE CHE PER LE OPERAZIONI CON SAN MARINO, VA UTILIZZATO ANCHE PER I REVERSE CHARGE DI FATTURA CEE O EXTRACEE CHE RIPORTANO ERRONEAMENTE L'IVA.
- d) IN CASO DI EMISSIONE DI FATTURE CON ERRATA APPLICAZIONE DELL'IVA (ES. 22% ANZICHE' 10% O 4%), L'ACQUIRENTE PUO' PORTARE IN DETRAZIONE COMUNQUE L'IVA PAGATA MA OCCORRE REGOLARIZZARE L'ERRORE DI ALIQUOTA (SANZIONE DA 250 EURO)
- e) OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA DALL'1.1.2024 PER TUTTI I SOGGETTI IVA AD ECCEZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE (SISTEMA TESSERA SANITARIA)

IMPOSTE INDIRETTE

ALCUNI CHIARIMENTI NEL MONDO IVA

- f) L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON HA ANCORA CHIARITO SE E' SOGGETTO A SANZIONE IL FORFETTARIO CHE EMETTE TARDIVAMENTE LA FATTURA ELETTRONICA (non addebitano l'iva in fattura)

- g) SE SI INDICA UN TIPO NATURA NON CORRETTO SULLA FATTURA ELETTRONICA, NON E' NECESSARIO STORNARE E RIEMETTERE LA FATTURA E LA STESSA NON VIENE SANZIONATA (C.M. 13/7/2022 N. 26)